

STATUTO

AGRIABILITA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIALE
INDIPENDENZA 42

Numero REA: AP - 206076

Codice fiscale: 02349760443

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

dentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente, anche ai fini delle agevolazioni fiscali per la cooperazione.

Si chiede in particolare l'agevolazione fiscale, se prevista per legge.

ARTICOLO NOVE

Per quanto non contemplato nel presente atto ed allegato Statuto i comparenti fanno espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO DIECI

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società cooperativa e messe a disposizione dal socio "COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA. ONLUS", ivi comprese quelle del presente atto, vengono indicate in euro 1.300 (milletrecento).

Sottoscritto alle ore diciassette.

Il presente atto scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su tre fogli per undici pagine è stato da me notaio letto ai comparenti che lo approvano.

Firmato: Pintori Maurizio - Sabina Giannini - Daniele Mauro - Mirko Loreti - Sara Baligioni - Francesca Martina Olori - Luzi Antonio - Viozzi Leonardo - Nazzareno Cappelli

Allegato "A" al numero 36743 della Raccolta

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita la Società Cooperativa di tipo b, denominata:

"AgriAbilità Cooperativa Sociale".

Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di "AgriAbilità".

La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea e trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato al comma successivo.

La Società ha sede legale e amministrativa nel Comune di **Ascoli Piceno**.

Art. 2 - Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040. Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 4 - Scopo sociale

La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza

fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b della legge n. 381 del 1991.

La Cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la gestione in forma associativa della azienda alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Tale disposizione non si applica obbligatoriamente ai soci fondatori.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una o più organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

In particolare la cooperativa si rivolge a chiunque, per motivi diversi, trovi difficoltà di inserimento nella vita sociale, nella convinzione che, attraverso il lavoro inteso come mezzo di sussistenza e sviluppo e le attività educative dell'uomo nel suo insieme, sia possibile il superamento dell'emarginazione.

Ciò attraverso l'utilizzo ottimale e la stabile organizzazione delle risorse morali, fisiche e materiali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo partecipano nelle diverse forme, alla attività ed alla gestione della cooperativa.

Per il raggiungimento ed in funzione di quanto sopra, la cooperativa intende operare attraverso attività agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi, mediante le quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori.

I lavoratori persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato sog-

gettivo, devono essere soci della cooperativa, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381 del 1991. I soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, con il quale contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 3 della legge 142/2001.

Art. 5 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, ed il campo in cui opera (art.1, c.1, lett.b) della legge 8 novembre 1991, n.381) nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto e si propone di:

- svolgere attività agricole, ovvero la coltivazione del fondo agricolo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame e le attività a queste connesse. Si considerano connesse alle precedenti le attività che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Potrà effettuare la coltivazione di erbe medicinali e aromatiche, trasformare i prodotti agricoli anche al fine di ottenere prodotti erboristici, fitoterapici, liquori, estratti in genere;
- commercializzare, anche previa trasformazione e confezione, i prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività sopra indicate, ivi compreso i prodotti ottenuti dal conferimento da altre cooperative o da altri produttori, mediante vendita sia all'ingrosso che al dettaglio;
- offrire servizi di progettazione, realizzazione, manutenzione e custodia di spazi verdi comprese le attività accessorie quali gestione di serre e vivai, nonché attività di disboscamento e conseguente verticalizzazione della legna, potature, cura di patologie vegetali, ivi compresi i trattamenti con agenti chimici;
- fornire servizi di supporto nel campo dei servizi sociali ed educativi, ed in particolare: pulizie di strutture, gestione di lavanderie e servizi mensa, accompagnamento, servizi di reception e tutto quanto possibile dalla leggi vigenti in materia per le cooperative sociali di tipo B;
- gestire strutture turistico-alberghiere, ostelli e case per la gioventù, agriturismi, case per le vacanze, punti di ristoro, impianti sportivi, self-service, mense scolastiche e aziendali, ristoranti, osterie, cinema, teatri, servizi di informazione, spazi polivalenti gestire e/o organizzare centri di laboratorio permanenti per l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- svolgere attività di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi, comprese le attività complementari e preliminari: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e distaccamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini, piazzali e varie;
- gestire attività connesse all'igiene urbana: pulizia di strade e piazzali, a mano o con macchinari; raccolta di rifiuti organici; raccolta di rifiuti ingombranti; gestione di isole ecologiche, manutenzione di cassonetti o di attrezzature necessarie alla raccolta di rifiuti, ecc;
- effettuare servizi di custodia e guardiania, di assistenza agli handicappati, di pulizia e sanificazione ospedaliera, compreso reparti, sale opera-

torie, ambulatori e camere di degenza;

- gestire attività commerciali sia fisse che ambulanti (negozi, bar, edicole, ristoranti, ecc);
- effettuare attività di pulizia, sanificazione e disinfestazione di locali per Enti Pubblici e privati in genere (uffici, condomini, attività commerciali, stabilimenti ecc);
- svolgere attività varie: servizi di guardia campestre, addetti al posteggio veicoli, misuratori e simili; autotrasporto di merci per conto terzi;
- svolgere attività di comunicazione on line (progettazione e realizzazione di portali e siti web, redazione di mailig list web, attivazione di reti locali, ecc) e off line (progettazione e redazione di libri, guide, manifesti, inviti istituzionali, volantini per pubblicità, locandine, cd rom, video ecc). Tutte le attività editoriali potranno essere finalizzate in proprio e per conto terzi e potranno contenere attività di gestione di centri di diffusione riviste, giornali e simili; inoltre, potrà occuparsi dell'organizzazione di fiere, mercati, attività promozionali, convegni ed eventi in genere;
- gestire attività di commercio elettronico, in proprio e per conto terzi, che prevedano anche l'utilizzo di transazione economiche on line;
- gestire magazzini di ogni tipo, deposito e custodia merci anche con scaffalature, rotazione materiale, inventari permanenti, imballaggi, confezionamenti, etichettature, termoretrazioni, trasporti e distribuzione; quanto sopra sia in proprio che per conto terzi;
- effettuare servizi recapiti per Enti Pubblici e privati di tutta la corrispondenza commerciale, depliant e volantini commerciali, circolari e stampe, pubblicazioni e calendari, pacchi e colli;
- svolgere lavori idraulici, elettrici, di falegnameria e di piccola manutenzione;
- svolgere servizio di lettura e censimento di contatori utenze acqua, gas, energia elettrica e vari, nonché servizio di supporto amministrativo, di segreterie, di servizi di informazione e gestione di programmi informatici particolari;
- svolgere servizi diretti di onoranze funebri, gestire cimiteri per conto di enti pubblici e di associazioni private, istituire e/o gestire laboratori artigianali, officine meccaniche e magazzini;
- effettuare trasporto di persone in genere, compresi studenti;
- fornire consulenza e assistenza tecnica in materia di nuove costruzioni, programmi complessi, progetti di sviluppo territoriale, progetti nell'ambito delle energie rinnovabili, riqualificazione urbana e recupero edilizio, nonché provvedere alla realizzazione degli stessi;
- gestire attività e centri per l'alfabetizzazione informatica, sia off line che on line;
- curare la formazione professionale e morale dei propri soci e non;
- provvedere al miglioramento economico e morale dei soci nonché ad ogni forma di assistenza e previdenza, applicando i principi e i metodi della cooperazione e della mutualità;
- la promozione dello sviluppo e il finanziamento di altre cooperative sociali, in particolare da quelle previste dalla lettera b) art.1, comma 1 della Legge 381 dell'8 novembre 1991, come previsto dall'art. 11 della stessa Legge.

Inoltre, la Cooperativa, in conformità alle vigenti normative di ogni livello sull'agricoltura sociale potrà esercitare attività dirette a realizzare:

a) inserimento socio- lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'art. 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e di soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività dovranno essere appositamente regolate, definite e deliberate dall'organo amministrativo.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici e privati, direttamente o indirettamente tramite Consorzi a cui aderisce o in associazioni temporanee di imprese (ATI), può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone svantaggiate con ridotta capacità lavorativa. A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da enti regionali, locali e della Comunità europea.

Art. 6 - Esercizio dell'attività.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, svantaggiati e non; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

TITOLO IV

Soci

Art. 7 - Soci cooperatori ordinari e fondatori

I soci fondatori sono i soci firmatari dell'atto costitutivo; ad essi, ancorché non espressamente citati, competono gli stessi diritti dei soci ordinari, oltre alla possibilità di avvalersi, anche all'esterno dell'organizzazione, del titolo di socio fondatore.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci cooperatori svantaggiati sono individuati dall'art. 4 della legge 381/91.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Art. 8 - Soci volontari.

I soci volontari offrono spontaneamente il loro apporto lavorativo, esclusivamente per fini di solidarietà. Non hanno diritto ad alcun compenso e non vengono loro versati contributi assistenziali e previdenziali ad eccezione di quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I soci volontari hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente so-

stenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dall'Organo amministrativo per tutti i soci.

A norma dell'art. 2, comma 2 della legge 381/91, sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo di tutti i soci.

Essi partecipano attivamente nella cooperativa, hanno diritto al voto in assemblea.

Nella domanda di ammissione a socio volontario, deve essere indicata la particolare veste che viene assunta nell'ambito della cooperativa.

Il regolamento interno, approvato dall'assemblea, potrà meglio chiarire e definire i principi del rapporto che si instaura fra cooperativa e socio volontario e i diritti e i doveri di entrambe le parti; tale regolamento dovrà essere sottoscritto ed approvato individualmente da tutti i soci volontari.

Art. 9 - Categoria speciale di soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'Organo amministrativo, nei limiti previsti dalla legge, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, anche se sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 7, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile, in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'art. 30, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci

presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 20 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 20 del presente statuto:

- a) Nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.
- c) e comunque nel caso di mancato superamento del periodo di formazione o di inserimento ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

In tal caso l'Organo amministrativo deve notificare, entro 15 giorni, all'interessato la deliberazione di esclusione.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

Art.10 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) idonea documentazione rilasciata dalla Pubblica amministrazione, che dimostri la condizione di persona svantaggiata. Tale documentazione è di natura riservata;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- e) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limi-

te massimo fissato dalla legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 46 del presente statuto.

L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 7.

La domanda di ammissione da parte del socio non persona fisica (Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:

- denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;
- ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere,
- copia dello Statuto vigente.

Art. 11 - Procedura di ammissione

L'Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti, delle condizioni di cui all'articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato **anche a mezzo mail**, e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Art. 12 - Conferimenti e quote dei soci operatori e volontari .

I conferimenti dei soci operatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, servizi, o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 100 (cento).

Per i soci volontari viene previsto il versamento di almeno una quota associativa di Euro 25 (venticinque).

Chi desidera divenire socio operatore o volontario deve sottoscrivere almeno una quota.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 13 - Vincoli sulle quote e loro alienazione.

Le quote dei soci operatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve dar-

ne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata **o Posta Certificata (PEC)**, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 10.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.14 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'art. 12 del presente Statuto:

- del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Art. 15 - Diritti dei soci.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno **o Posta Elettronica certificata (PEC)**.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 16 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona fisica/giuridica.

Art. 17 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. In tal caso spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e a provvedere in conseguenza, nell'interesse della cooperativa.

c) Il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, anche a mano, alla società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 18 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

1. che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa o che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli stessi;
2. che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto, senza la prevista autorizzazione dell'Organo amministrativo;
4. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
5. che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
6. che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
7. che in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi e/o disordini fra i soci;
8. che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e della sana cooperazione;
9. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (ad esempio mobilità, disoccupazione etc);
10. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa, giustificato motivo soggettivo;
11. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto

dalla cooperativa per inadempimento o per altra causa;
Il socio potrà, inoltre, essere escluso qualora compia le seguenti azioni:
a) Insubordinazione grave verso gli amministratori e i relativi preposti;
b) abbandono ingiustificato del posto di lavoro;
c) rissa o litigio nei luoghi di lavoro;
d) danneggiamento volontario del materiale della cooperativa o del committente;
e) condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per azione commessa successivamente all'inizio del rapporto di lavoro, non in relazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa, che pregiudichi la figura morale del socio lavoratore;
f) fumare ove è proibito e provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
g) uso per chiamate personali dei mezzi di comunicazione della cooperativa o dei committenti, se non previa autorizzazione dei responsabili;
h) discussione sui luoghi di lavoro ed in presenza di terzi, di problematiche organizzative o aziendali, criticando la cooperativa e ledendone l'immagine;
i) furto o trafugamento di oggetti o merci appartenenti alla cooperativa o al committente;
j) esecuzione per conto proprio o di terzi di attività rientranti negli scopi sociali della cooperativa, senza espressa autorizzazione della stessa;
k) esecuzione per conto proprio o di terzi di attività con l'utilizzo di informazioni e/o materiale della cooperativa;
l) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia comportato almeno un provvedimento di sospensione.
m) possesso di partecipazioni in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Società, senza esplicita autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione;

12. che presenti le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro con la cooperativa volontariamente o per giusta causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 19 - Decadenza

La decadenza è pronunciata dal consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che verrà a trovarsi in una delle condizioni del precedente articolo del presente Statuto, oppure che abbia perduto i requisiti dell'ammissione. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al Socio, ha effetto dalla annotazione nel Libro dei Soci.

Art. 20 - Provvedimenti in caso di recesso, esclusione e risoluzione del rapporto di lavoro.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico **e quindi del rapporto di lavoro instaurato.**

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'Organo amministrativo con cui si constata i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. Il socio potrà, inoltre, essere escluso qualora nell'ambito di lavoro si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro stesso per uno dei motivi previsti da eventuali regolamenti interni.

Art. 21 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio **relativo all'esercizio finanziario in cui è stata presentata la domanda di recesso o deliberata l'esclusione del socio**, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies, la cui liquidazione può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 22 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 21.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 23 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso, a pena di decadenza, entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute a favore del fondo di riserva indivisibile.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 18 punti c), d), e), f), g), h), i), j), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle

quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

TITOLO V

Soci sovventori

Articolo 24 - Soci sovventori

Ai sensi dell'art. 2526 del c.c. possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 25 - Conferimento e quote dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di una quota.

Articolo 26 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 27 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del ca-

pitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 28 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo 26. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Articolo 29 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 30 comma 6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 14;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 30 - Bilancio di esercizio

- 1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
- 3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
- 4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
- 5. Gli amministratori e, se nominato, l'organo di controllo, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista per legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 24 nei limiti previsti dall'art. 2514, lettera b) c.c.
- f) la restante parte a riserva straordinaria o ad ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

In presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori, qualora si deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera f).

Articolo 31 - Ristorni

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazione dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento e il pagamento da corrispondere al fondo di riserva legale e della quota annuale da corrispondere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

Decisioni dei soci. Competenze e modalità

Articolo 32 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti regole per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dell'Organo di controllo

e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

d) la determinazione del compenso degli amministratori e dell'organo di controllo;

e) la delibera sulla responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;

f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;

g) l'approvazione dei regolamenti interni;

h) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;

i) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio, presentata dall'Organo amministrativo;

j) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

g) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo.

Articolo 33 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso affisso presso la sede sociale, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dalla domanda di ammissione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e l'Organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 34 - Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Articolo 35 - Votazioni

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, a scrutinio segreto ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 36 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. **Tale restrizione non si applica ai soci fondatori.**

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci operatori persone giuridiche hanno 5 (cinque) voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 27 c. 2.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 10 soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 37 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII

Amministrazione

Articolo 38 - Consiglio di Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere nominati consiglieri soggetti che abbiano subito condanne con sentenza penale irrevocabile per delitti contro la persona, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la pubblica amministrazione o per delitti concernenti la violazione delle norme che vietano l'utilizzo di sostanze stupefacenti.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e il vice presidente.

Articolo 39 - Convocazioni e deliberazioni

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano **due terzi** degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, **prevale il voto del Presidente.**

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 40 - Compiti degli amministratori

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli

amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Articolo 41 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 42 - Compenso degli amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Articolo 43 - Rappresentanza

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, rilasciando liberatorie quietanze, nonché effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo.

Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX

Organo di controllo

Art. 44 - Organo di Controllo

L'assemblea dei soci, se lo riterrà opportuno, o nei casi previsti dalla legge, nominerà un Revisore o un Organo di controllo - che potrà essere monocratico o pluripersonale così come stabilito all'atto della nomina - determinandone competenze, poteri e retribuzione ai sensi di legge.
L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Articolo 45 - Compiti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.
L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
L'Organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove redatto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Delle riunioni dell'organo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni dell'organo di controllo pluripersonale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il singolo componente dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.
L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO X

Controversie

Articolo 46 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e Organo di controllo o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta a un tentativo preliminare di composizione tramite concia-

liazione per mezzo di un Organismo di Mediazione iscritto al Registro presso il Ministero della Giustizia e avente sede nel circondario del Tribunale ove ha luogo la sede della Cooperativa, che procederà secondo il proprio regolamento.

Qualora entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla richiesta non sia definita la procedura o non si raggiunga la conciliazione, la controversia sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale nominato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale del luogo ove ha sede la Cooperativa su richiesta fatta dalla parte più diligente, che deciderà con arbitrato irrituale ai sensi degli artt. 816 e segg. c.p.c..

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione da socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XI

Scioglimento e liquidazione

Articolo 47 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge e per volontà assembleare.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 48 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI

Disposizioni generali e finali

Articolo 49 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 50 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 51 - Rinvio

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano,

in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.>>

IMPOSTA DI BOLLO ESENTE.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, del Decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005, comma 5, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese